



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 32/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ RVM MEDIA COMMUNICATION S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA
DIGITALE “ALPA UNO-LCN 117) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 24 ANNO 2017-PROC. 5/18/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle

disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2017/147576 del 4 settembre 2017 ha comunicato di essere stato impossibilitato ad effettuare l'analisi della programmazione messa in onda dalle ore 00:00 del 26 giugno 2017 alle ore 24:00 del 2 luglio 2017 dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “ALPA UNO-LCN 117”, della società RVM Media Communication S.r.l., con sede in Alcamo (TP), C.da Piano Sasi, s.n.c., poiché le registrazioni dei programmi consegnate in data 6 luglio 2017 ai funzionari incaricati del sopralluogo presso l'emittente sono risultate fuori sincronia audio/video e notevolmente accelerate, presentando salti di diversi secondi nel gruppo data/ora, in una sorta di *time lapse* disordinato, che deteriora l'intelligibilità dei segnali audio e video.

Dall'esame del verbale di sopralluogo trasmesso dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico emerge che l'Amministratore della società RVM Media Communication S.r.l. ha dichiarato che dai controlli giornalieri effettuati dall'emittente non è possibile verificare puntualmente la presenza di anomalie tecniche non visibili a occhio nudo e pertanto il personale addetto non si è accorto che il sistema di registrazione non ha sincronizzato il video con l'audio; tuttavia il gruppo data/ora presente nella registrazione è correttamente allineato ai video del palinsesto, anche se a volte quest'ultima risulta accelerata.

Con provvedimento CONT.N.24/ANNO2017/N°PROC.50230/2017 del 29 settembre 2017, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società RVM Media Communication S.r.l. la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società RVM Media Communication S.r.l., cui il citato atto CONT.N.24/ANNO2017/N°PROC.50230/2017 del 29 settembre 2017 è stato notificato in pari data, non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, con nota prot. n. 59005 del 13 novembre 2017, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS per irregolare conservazione da parte della società RVM Media Communication S.r.l. della registrazione dei programmi diffusi da “ALPA UNO-LCN 117” nel periodo compreso tra il 26 giugno 2017 e il 2 luglio 2017.

Risulta infatti accertato che all’atto della visita ispettiva dei funzionari del Ministero dello sviluppo economico, l’apparecchiatura utilizzata dall’emittente forniva la registrazione dei programmi notevolmente accelerata e con segnali audio e video fuori sincronia, inidonea, pertanto, a costituire uno strumento probatorio certo per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva. Si rileva, in proposito che sulla base del dettato legislativo, l’archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera 353/11/CONS, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società RVM Media Communication S.r.l. deve ritenersi di media gravità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l’esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell’attività di diffusione radiotelevisiva, comporta indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

Si prende atto che la citata società non ha fornito elementi atti a comprovare di aver posto in essere iniziative intese ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società RVM Media Communication S.r.l., titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, non ha dimostrato, di fatto, di essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della Società in esame, che presenta condizioni non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria come sopra indicato;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società RVM Media Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "ALPA UNO-LCN 117", con sede in Alcamo (TP), C.da Piano Sasi, s.n.c., di pagare, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 32/18/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 32/18/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi